

Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 3

Riconoscimento Associazione ex consiglieri della Regione Calabria.

(BURC n. 8 del 26 gennaio 2001)

(Testo coordinato con le modifiche della legge regionale 7 agosto 2024, n. 31)

Art. 1

1. La Regione riconosce l'Associazione degli ex Consiglieri Regionali della Calabria, costituitasi con proprio Statuto, il 6 maggio del 1988.

Art. 2

1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;
 - b) sostenere ed esaltare l'Ente Regione e la sua funzione in difesa della democrazia mediante attività di studio e divulgazione, conferenze, convegni, manifestazioni varie, pubblicazioni;
 - c) stimolare e facilitare i rapporti degli ex Consiglieri regionali con il Consiglio e gli altri organi regionali, tutelarne gli interessi derivanti dall'esercizio e dalla cessazione della loro carica consiliare, curare la raccolta dei dati biografici relativi agli ex Consiglieri regionali della Calabria;
 - d) assicurare ai Soci un continuo e doveroso aggiornamento sulle attività legislative e amministrativa della Regione;
 - e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità operative, a risolvere tempestivamente problemi sociali comunque segnalati dalla pubblica opinione e condivisi dall'Associazione;
 - f) promuovere, in concorso con le Università calabresi o mediante partecipazione ad Associazioni e Centri studi, attività formative mirate allo sviluppo della Regione;
 - g) mettere a disposizione del Consiglio Regionale e degli Enti Locali della Calabria le esperienze acquisite e la professionalità degli ex Consiglieri regionali.

Art. 3

1. L'Ufficio di Presidenza e la Giunta Regionale possono avvalersi dell'Associazione per la organizzazione e l'attuazione, a loro carico, di iniziative e di attività socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i propri compiti di istituto.

Art. 4

1. L'Associazione ha sede presso il Consiglio Regionale; ad essa vengono assegnati locali adeguatamente attrezzati in Reggio Calabria, presso il recapito dei Gruppi consiliari in Catanzaro e viene concesso l'uso del recapito della delegazione del Consiglio regionale in Roma.

2. All'Associazione, viene garantito il necessario supporto organizzativo, il ricorso ai servizi essenziali di comunicazione e d'informazione e della struttura burocratica per l'espletamento delle funzioni e dei compiti propri.
3. Tramite l'Associazione vengono trasmesse ai Consiglieri già facenti parte del Consiglio regionale della Calabria le pubblicazioni edite o distribuite dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta Regionale.

Art. 5

1. Per il perseguimento degli scopi dell'Associazione di cui al precedente art. 2, è concesso dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un contributo annuo di *25.000, 00 euro*¹.
2. L'Associazione è tenuta a documentare l'impiego delle somme ricevute dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Art. 6

1. Alla copertura finanziaria dell'onere della presente legge, valutato in lire 200.000.000, si provvederà con la istituzione di apposito capitolo di spesa sul bilancio del Consiglio regionale a decorrere dall'anno 2001 con la denominazione: "Spesa per l'Associazione degli ex Consiglieri della Regione Calabria".

¹ **L'art. 23, comma 1, l.r. 7 agosto 2024, n. 31, sostituisce le parole "lire 200 milioni" con le seguenti: "25.000, 00 euro". N.B. l'art. 23, comma 2, l.r. 7 agosto 2024, n. 31, dispone che la modifica prevista dal comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.**